

# I Sistemi di Amministrazione e Controllo

*Volo Calogero*

# Gli Amministratori delle SPA

---

- Le S.p.A. possono optare per tre diversi sistemi di amministrazione e controllo:
  1. Sistema Tradizionale o Ordinario
  2. Sistema Dualistico
  3. Sistema Monistico

A differenza delle Srl, ove la durata può essere a tempo indeterminato, gli amministratori della Spa restano in carica per tre esercizi

- 
- ◉ Gli amministratori sono rieleggibili se l'atto costitutivo non prevede diversamente;
  - ◉ Possono essere:
    - dipendenti della società
    - lavoratori autonomi
    - stranieri
  - ◉ La nomina deve essere comunicata ed accettata dal soggetto interessato, rendendola definitiva

---

## ○ Cessano dal loro incarico

- alla scadenza del termine ( se non sopraggiungono altre cause)
- dimissioni
- revoca
- decesso

# Il Sistema Tradizionale

---

- Sostanzialmente simile a quello adattato prima della riforma
- E' costituito da due organi di nomina assembleare:
  - l'organo amministrativo
    - Amministratore unico
    - Consiglio di amministrazione
  - Collegio sindacale
    - Con funzioni di controllo sulla gestione
- Il controllo contabile è invece affidato, in assenza di disposizioni statutarie, ad un organo di controllo esterno, ovvero:
  - Revisore Contabile
  - Società di Revisione

# Il Sistema Dualistico

---

- Il sistema dualistico, art. 2409 c.c. (di ispirazione tedesca e francese) prevede la presenza:
  - Consiglio di sorveglianza → nominato dall'assemblea
  - Consiglio di gestione → nominato dal consiglio di sorveglianza
  - Controllo contabile → nominato dall'assemblea

# Il Collegio di Sorveglianza

---

- E' costituito da almeno 3 componenti di cui almeno 1 iscritto al registro dei revisori contabili nominato dall'assemblea , ed ha funzioni:
  - di vigilanza e responsabilità del collegio sindacale
  - di nomina e revoca del consiglio di gestione e ne determina la retribuzione
  - di approvare il bilancio

# Il Collegio di Sorveglianza

---

- Può essere adattato alle società sia che fanno ricorso al capitale di rischio sia a quelle che non vi fanno ricorso
- Adottato in alternativa al sistema tradizionale e a quello monistico con apposita previsione statutaria

# Il Consiglio di Gestione

---

- La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione che:
  - è composto da almeno 2 componenti, anche non soci
  - è nominato dal consiglio di sorveglianza, art.2409 novies 1-2-3 c.
  - È applicato allo stesso tutte le norme del consiglio di amministrazione, art,

- 
- Il sistema dualistico attua una governance in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel sistema tradizionale spettano ai soci, e quindi alla proprietà, sono attribuite ad un organo professionale qual è il consiglio di sorveglianza.
  - E' un sistema in cui la proprietà non nomina gli amministratori e non approva il bilancio ma decide sull'elezione del consiglio di sorveglianza che è un organo **misto** di gestione e di controllo così determinando linee di programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di struttura (operazioni di capitale, fusione e scissione e in generale tutte le operazioni straordinarie).
  - Date le caratteristiche di tale sistema si realizza la dissociazione tra **proprietà** (dei soci) e **potere** (degli organi sociali).

# Il Sistema Monistico

---

- Il sistema monistico art. 2409 sexiesdecies c.c., di ispirazione anglosassone, l'amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente:
  - Da un consiglio di amministrazione di nomina assembleare e da un comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno i cui componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità;
  - Da un revisore o società di revisione.

Sia le società che fanno ricorso al capitale di rischio sia quelle che non ne fanno ricorso possono adottare tale sistema con apposita indicazione statutaria e in alternativa a quello tradizionale e al modello dualistico.

# Differenze

---

## Sistema Tradizionale

- Possibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico
- Presenza del Collegio Sindacale

## Sistema Dualistico

- Impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico
- Eliminazione del collegio sindacale, sostituito dal Consiglio di Gestione

- 
- La società potrà liberamente indicare il sistema di gestione e controllo che ritiene opportuno in relazione alla struttura della società, e quindi potrà adottare:
    - a) Il più garantista (sistema ordinario) in quanto:
      - Entrambi gli organi sono eletti separatamente dall'assemblea
      - Prevede una netta separazione tra l'attività di amministrazione e l'attività di controllo;
    - b) Il più semplificato e più flessibile (sistema monistico)
      - Tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo di controllo con risparmi di tempo e costi;

- 
- c) **Il dualistico che riduce notevolmente le funzioni dell'assemblea ordinaria in quanto affidate al consiglio di sorveglianza**
- **Si tratta di un sistema in cui ai soci spetta solo stabilire le linee del programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di strutture della società (operazioni sul capitale, fusione e in generale delibere dell'assemblea straordinaria) oltre alla nomina del consiglio di sorveglianza.**
- Modello particolarmente adatto alle società in cui la gestione sia affidata a manager autonomi e con poche interferenze dei soci.**

## Struttura dell'Organo Amministrativo

---

- La società per azioni può avere sia un amministratore unico o una pluralità di amministratori che formano il consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale purché non riservati all'assemblea dei soci e dà esecuzione alle delibere assembleari.

# Nomina degli Amministratori e cooptazione art. 2383 c.c.

---

- All'assemblea spetta la nomina degli amministratori
- I primi sono nominati nell'atto costitutivo
- Sono rieleggibili salvo diversa disposizione dello statuto
- Dalla notizia della nomina entro 30 gg. Devono chiederne l'iscrizione al Registro Imprese
- Indicano a chi è attribuita la rappresentanza e precisando se disgiuntamente o congiuntamente
- Durano in carica per non più di tre esercizi e sono rieleggibili

- 
- Se uno o più consiglieri cessano per decadenza, dimissioni o morte e restano in carica la maggioranza degli amministratori, possono essere sostituiti tramite il procedimento di **cooptazione**

# Nomina degli amministratori attribuiti alla minoranza o categoria di azionisti

---

- Per garantire i soci di minoranza o categorie di azionisti, possono essere nominati amministratori che li rappresentino per garantire la rappresentanza di questi.

# Cause di ineleggibilità e di cadenza art. 2382 c.c.

---

- Non possono essere nominati:
  - gli interdetti
  - l'inabilitato
  - il fallito
  - i condannati all'interdizione dai pubblici uffici

La decadenza determina, ad effetto immediato, la cessazione della carica

## Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza art.2387

---

## Cause di incompatibilità

- Lo statuto può chiedere per gli amministratori requisiti di onorabilità (mancanza di precedenti penali), di professionalità (possessione di determinati titoli di studio o qualificazioni) e di indipendenza
- L'amministratore può risultare incompatibile con altri incarichi:
  - impiegato civile dello stato
  - membri del parlamento
  - professori universitari a tempo pieno

## Amministratore dipendente

## Amministratore libero professionista

---

- L'amministratore può anche essere dipendente della stessa società purché la prestazione abbia i connotati che caratterizzano il rapporto di subordinazione

- L'amministratore può svolgere per la stessa società lavoro autonomo se l'incarico è affidato dal consiglio

## Amministratore di fatto

## Accettazione e pubblicità

---

- E' amministratore di fatto colui che si sia ingerito nella gestione dell'impresa sociale senza la veste formale di amministratore (assenza di delibera assembleare)

- La nomina va comunicata al soggetto interessato in qualunque modo affinché questi possa accettarla.
- L'accettazione è soggetta agli obblighi di pubblicità (art. 2383 c.c.)

## Durata della carica

## Scadenza del termine e prorogatio

- La nomina degli amministratori non può essere superiore a tre esercizi (non tre anni)
- Gli amministratori cessano dall'incarico alla scadenza del termine fissato per la loro carica senza ulteriori formalità.
- La cessazione ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito (art. 2385 c.2 c.c.)

## Dimissioni

- Ciascun amministratore può rassegnare le proprie dimissioni, presentando una comunicazione al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale.
- In caso di dimissioni dell'intero consiglio la comunicazione va presentata al presidente del collegio sindacale.

## Revoca

- L'assemblea ordinaria può in qualunque momento e per qualunque ragione deliberare la revoca degli amministratori.
- In assenza di giusta causa l'amministratore ha diritto al risarcimento del danno (art. 2383 c. 3 c.c.)

## ***Clausola simul stabunt simul cadent***

---

Art. 2386 c. 4 e 5 c.c.

- Lo statuto può prevedere la clausola denominata “*simul stabunt simul cadent*” la quale stabilisce che il venir meno della maggioranza oppure della minoranza e di n consigliere si verifica la decadenza dell'intero dell'intero consiglio di amministrazione con la necessita che l'assemblea proceda alla nomina del nuovo consiglio

# Gli Amministratori nelle Srl

---

- Interventi decisivi in materia di amministrazione e procedimenti decisionali sono stati apportati con la riforma societaria.

L'art. 2475 c.c. consente all'autonomia contrattuale ampi spazi lasciando libertà di scelta sia per quanto concerne l'individuazione delle persone cui l'amministrazione è affidata sia con riferimento al metodo secondo il quale gli amministratori dovranno agire.

E' possibile la forma di amministrazione **disgiunta** oppure **congiunta** ed inoltre nel caso di amministrazione collegiale, la decisione potrà essere adottata sulla base del consenso espresso per iscritto degli amministratori e quindi senza la necessità di una riunione.

La nomina degli amministratori, anche non soci, (se previsto statutariamente) può essere anche a tempo indeterminato.

## Autonomia Statutaria art. 2475 c.c.

---

- Salvo diversa disposizione statutaria dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c.
- All'atto della nomina degli amministratori si applica quanto previsto dall'art. 2383 c.c.
- Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 (capo II – Della società semplice)

- 
- Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento del progetto di bilancio ed il consenso alla stessa.
  - La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

- 
- Le Srl si avvicinano ai modelli più agili delle società di persone, collocandosi a metà strada dalle società per azioni.  
I rinvii agli art. 2257, 2258 e 2475 c.c.
  - Le parti potranno ideare un assetto analogo alle società per azioni costituendo una struttura forte e ben delineata prevedendo:
    - L'organo amministrativo
    - L'assemblea l'organo di controllo
    - Ovvero potranno attenuare tali profili, salvo limitate legali eccezioni, avvicinandosi alle società di persone

- 
- All'atto costitutivo è concessa la massima libertà nel tratteggiare la ripartizione di competenze tra amministratori e soci (art.2479 c.1, art.2463 c.2 n.7 del c.c.)
  
  - Ai soci sono riservate inderogabilmente:
    1. Approvazione del bilancio d'esercizio
    2. La nomina se prevista nell'atto costitutivo degli amministratori
    3. La nomina (ex art. 2427 c.c.) dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore
    4. Le modificazioni dell'atto costitutivo
    5. Le operazioni che di fatto modifichino l'oggetto sociale o i diritti dei soci.

# Consiglio di Amministrazione

---

- E' un organo volitivo le cui decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti
- E' un organo collegiale che opera mediante riunioni fisiche, o se stabilito dall'atto costitutivo, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sia in forma originale sia in forma digitale.
- La trasmissione della consultazione potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione purché si possa provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

# Competenze esclusive dell'organo amministrativo

---

● Sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, e pertanto non delegabili, alcune decisioni di particolare rilevanza sociale, quali:

1. La redazione del progetto di bilancio
2. La redazione dei progetti di fusione o di scissione
3. Le decisioni di aumento del capitale sociale in virtù della delega all'art. 2481 c.c. \*

\*

L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'art.2436 c.c.